



Alinea

Avvera Compliance Review

Speciale

*Contrasto alla tratta di
esseri umani e protezione
delle vittime - D.Lgs. 12
luglio 2026, n. 115*



**I profili di responsabilità
ex D.Lgs. 231/2001**

**Le altre modifiche introdotte
dal decreto**



Contrasto alla tratta di esseri umani e protezione delle vittime

D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115



“La norma punisce chiunque sfrutti le prestazioni di una persona sapendo che essa è vittima dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o di tratta di persone”

Il D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026 ed in vigore dal 16 luglio 2026, dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il decreto interviene sul codice penale e sul D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla disciplina relativa all'assistenza, alla protezione e all'integrazione delle vittime di tratta. L'intervento normativo rafforza la tutela delle vittime, con un'attenzione particolare ai minori stranieri non accompagnati e alle condotte di sfruttamento realizzate attraverso la diffusione di immagini o video di natura sessuale, ampliando al contempo le finalità di sfruttamento rilevanti ai fini delle fattispecie di riduzione in schiavitù e di tratta.

I profili di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001

Il profilo di maggior interesse per la responsabilità degli enti è contenuta nell'art. 13 del decreto, che modifica l'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati presupposto in materia di delitti contro la personalità individuale. Al comma 1 viene aggiunta una nuova lettera c-bis), che riguarda il delitto di cui al nuovo art. 601.1 c.p. – rubricato “Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta”. Per la commissione di tale reato è prevista, a carico dell'ente, una sanzione pecuniaria da cento a seicento quote. Non si tratta soltanto di un ampliamento sanzionatorio pecuniario: il medesimo art. 13 modifica anche il comma 2 dell'art. 25-quinquies, stabilendo che, in caso di condanna per il delitto appena citato, trovino applicazione le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a sei mesi. Inoltre, la previsione delle sanzioni interdittive, in aggiunta a quella pecuniaria, rende il nuovo reato particolarmente significativo ai fini 231 e impone una specifica attenzione nella valutazione dell'esposizione al rischio e dell'adeguatezza dei presidi adottati dall'ente. Particolare attenzione merita il contenuto del nuovo art. 601.1 c.p., introdotto dall'art. 3 del decreto. La norma punisce, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque sfrutti le prestazioni di una persona sapendo che essa è vittima dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o di tratta di persone, previsti rispettivamente dagli artt. 600 e 601 c.p. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni, oltre alla multa da euro 500 a euro 3.000. La nuova fattispecie consente quindi di colpire anche chi non abbia partecipato direttamente alla riduzione in schiavitù o alla tratta, ma tragga consapevolmente vantaggio dal lavoro o dalle altre prestazioni rese dalla vittima. Alla luce dell'ampliamento dei reati presupposto, gli enti dovranno valutare l'aggiornamento della mappatura dei rischi 231 e dei relativi presidi di controllo nell'area dei delitti contro la personalità individuale. L'attenzione dovrà concentrarsi, in particolare, sui processi nei quali l'ente potrebbe beneficiare, anche indirettamente, di prestazioni rese da persone vittime di tratta o riduzione in schiavitù. Tra le aree maggiormente esposte rientrano, ad esempio, la gestione delle filiere di fornitura, gli appalti e subappalti, nonché i rapporti di somministrazione o intermediazione di manodopera, soprattutto quando coinvolgano settori, territori o controparti caratterizzati da un più elevato rischio di sfruttamento.



*“la valutazione necessaria
ai fini dell’assistenza
non dovrà più riguardare
genericamente la “specifica
situazione” della vittima,
ma le sue “esigenze
specifiche”*

Le altre modifiche introdotte dal decreto

Il decreto introduce ulteriori modifiche al codice penale che, pur non incidendo direttamente sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, meritano comunque di essere richiamate per la loro rilevanza nel rafforzamento della disciplina in materia di riduzione in schiavitù e tratta di persone. In particolare, gli artt. 600 e 601 c.p. vengono modificati per ricomprendere espressamente, tra le finalità di sfruttamento, anche la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, nonché la maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale. Accanto al nuovo art. 601.1 c.p., già richiamato, viene inoltre introdotta nell'art. 602-ter c.p. una nuova circostanza aggravante, applicabile quando l'autore del reato abbia diffuso o agevolato la diffusione, attraverso internet o altri mezzi di comunicazione, di immagini, video o materiale di natura sessuale relativo alla vittima. L'art. 609-decies c.p. viene infine modificato per estendere anche al nuovo delitto di cui all'art. 601.1 c.p. le disposizioni previste a tutela dei minori vittime di reato. Il decreto interviene anche sulla disciplina dell'assistenza e della protezione delle vittime contenuta nel D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. In particolare, la valutazione necessaria ai fini dell'assistenza non dovrà più riguardare genericamente la “specifica situazione” della vittima, ma le sue “esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza”, con un approccio maggiormente orientato alla concreta individuazione dei bisogni individuali. Viene inoltre rafforzata la tutela dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta. Questi non potranno essere collocati in strutture destinate agli adulti e dovranno ricevere assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, oltre a beneficiare di progetti individualizzati di integrazione, che potranno proseguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età.



Alinea

Avvera Compliance Review

Newsletter Informativa
riservata a clienti e partner
di Avvera

Speciale
luglio 2026

Tutti i diritti riservati
© AVVERA srl S.B.



Largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio VA
T. +39 02 96515401

Altre sedi
Milano - Pesaro - Udine

avvera.it - info@avvera.it